



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

LAZIO

Legge n° 22 del 30/12/2024

BUR n°105 del 31/12/2024

ID: LA24022

(Scadenza 01/03/2025)

Legge di Stabilità regionale 2025

La legge in esame presenta i profili di illegittimità costituzionale di seguito evidenziati.

L'articolo 2 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito "delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive), al comma 7 dispone che "Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il "Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito", istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti"..."

I commi 80 e 80-bis dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 concedono alle regioni in piano di rientro l'opportunità di poter destinare il gettito delle aliquote fiscali regionali annualmente svincolato dai competenti Tavoli tecnici a seguito della verifica dei conti sanitari per altre finalità del bilancio regionale.

Al riguardo, si evidenzia che non sono state svolte le verifiche sui conti sanitari oltre l'anno 2023 e, peraltro, gli importi dei gettiti fiscali regionali riportati nella legge regionale in esame non risultano coerenti con le risorse destinate al Servizio sanitario.

Pertanto, il richiamo della lett.a) del comma 7 all'"applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della l. 191/2009", configura la destinazione del gettito fiscale relativo alle coperture preordinate e vincolate alla sanità a finalità

extra sanitarie prima di un eventuale svincolo da parte dei competenti Tavoli. La disposizione comporta una violazione degli articoli 117 e 81 della Costituzione.

§§§

L'articolo 13, comma 128, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, riguardante le variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio 2024- 2026, a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario.

Il suddetto comma 2-bis dispone che le risorse pari a euro 42.145.836,85, stanziare nel "Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004", nell'ambito della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti", non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2024, confluiscono nell'avanzo di amministrazione accantonato e che, una volta certificate in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, siano destinate alle finalità ivi specificate, nell'annualità 2025.

Al riguardo, l'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 indica che "[i] fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali."

Le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo dal comma 128 dell'articolo 13 in esame non sono riconducibili a nessuna delle tipologie sopra riportate e, pertanto, dette risorse non possono confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Conseguentemente, la norma viola il decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

§§§

L'articolo 13, comma 132, lettera c) dispone la sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 1987, prevedendo, al comma 2, che due membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio siano nominati pure "tra i magistrati, anche a riposo" e, al comma 5, che al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione spettino le indennità previste dalla legge regionale n. 46 del 1998 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio).

La disposizione in esame si pone in contrasto con l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, a soggetti collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito.

Ne consegue la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma, della Costituzione, rispettivamente in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica.

Ciò premesso, si ritiene che le disposizioni della legge regionale sopra citate configurino una violazione di normative statali e dei parametri costituzionali citati per le motivazioni ivi indicate e debbano essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dover impugnare la legge in esame davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Flash